

REGOLAMENTO (UE) 2026/247 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2026

che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione⁽²⁾ ha aggiunto l'allegato II del regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per i programmi nazionali per il controllo della qualità degli Stati membri nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.
- (2) Considerando la continua evoluzione delle norme, delle pratiche, delle metodologie e degli strumenti internazionali nel monitoraggio della conformità alle norme per la sicurezza dell'aviazione civile dopo l'adozione dell'allegato II, è importante modificare le specifiche esistenti per i programmi nazionali per il controllo della qualità e aggiornarle di conseguenza.
- (3) In particolare, all'annesso 17 della convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944 sono state aggiunte due nuove norme che impongono agli Stati contraenti di garantire che i loro programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile definiscano procedure per la comunicazione delle informazioni relative a inconvenienti connessi ad atti di interferenza illecita e relativi atti preparatori (norma 5.1.6), nonché un sistema di comunicazione in forma riservata per l'analisi delle informazioni sulla sicurezza fornite da fonti quali passeggeri, equipaggio e personale di terra (norma 3.5.1, lettera d)].
- (4) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 300/2008, il programma nazionale per il controllo della qualità dello Stato membro deve consentire la pronta individuazione e correzione delle carenze. Per conseguire tale obiettivo in modo più efficiente, le nuove norme ICAO di cui al considerando 3 dovrebbero essere rispicchiate nei programmi nazionali per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile.
- (5) In particolare, per orientare l'elaborazione delle politiche, semplificare la comunicazione da parte degli operatori e dei soggetti responsabili dell'attuazione del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile e sostenere il rispetto delle pertinenti norme di cui all'annesso 17 della convenzione di Chicago, dovrebbe essere istituito un quadro comune per la raccolta, la condivisione e l'analisi dei dati relativi agli eventi correlati alla sicurezza aerea, sostituendo così l'attuale quadro normativo frammentato a livello nazionale.
- (6) Per garantire l'efficacia e l'efficienza del meccanismo di comunicazione, il quadro comune dovrebbe imporre agli operatori e ai soggetti responsabili dell'attuazione del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile di comunicare le informazioni sugli inconvenienti di sicurezza aerea, sugli atti di interferenza illecita e sui relativi atti preparatori alle autorità competenti entro i termini stabiliti, in funzione di quanto sia grave e immediato l'impatto sulla sicurezza aerea, ed essi dovrebbero istituire un sistema interno di comunicazione che sia utilizzato da tutto il loro personale. Nell'istituire i propri sistemi di comunicazione interna, gli operatori e i soggetti dovrebbero designare persone o soggetti responsabili, migliorare la coerenza dei dati, assumere e formare le persone designate per svolgere i compiti di comunicazione, standardizzare i moduli di comunicazione e utilizzare una classificazione comune.

⁽¹⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 7 del 12.1.2010, pag. 3, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/2010/18\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2010/18(1)/oj)).

